

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 settembre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.

**Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) ..... Pag. 2**

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2008, n. 2.

**Disposizioni in materia di istruzione e formazione Pag. 3**

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 gennaio 2008, n. 07/Pres.

**Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007/2013. Approvazione ... Pag. 9**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 gennaio 2008, n. 011/Pres.

**Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche. Pag. 9**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 gennaio 2008, n. 018/Pres.

**Legge regionale n. 4/2001, art. 4, commi 26, 27 e 28. Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario. Approvazione Pag. 10**

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10.

**Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni. Pag. 12**

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 11.

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a ..... Pag. 24**

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 6 febbraio 2008, n. 1.

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008..... Pag. 25**

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg.

**Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008)*

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Visto l'art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1 di data 11 gennaio 2008 concernente l'approvazione del «Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca, ai fini dell'assegnazione di personale insegnante con precedenza assoluta nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate situate nei comuni mòchena di Fierozzo-Vlarötzt, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e cimbro di Luserna-Lusern, in attuazione dell'art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento delle scuole dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).

2. Questo regolamento disciplina altresì le modalità e le procedure per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca, ai fini dell'assunzione di personale docente a tempo indeterminato e determinato con precedenza assoluta nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali situate nei comuni indicati dal comma 1, in attuazione dell'art. 98, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), nonché per l'assegnazione di personale docente per l'attuazione di progetti ed interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mòchena e cimbra, in attuazione dell'art. 98, comma 2, della medesima legge provinciale n. 5 del 2006.

Art. 2.

*Destinatari*

1. Possono richiedere l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca:

a) ai fini dell'assegnazione con precedenza assoluta nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate situate nei comuni indicati dall'art. 1, il personale insegnante a tempo indeterminato e determinato in servizio presso le scuole dell'infanzia della provincia di Trento, nonché i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia della provincia di Trento;

b) ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e determinato con precedenza assoluta nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali situate nei comuni indicati dall'art. 1, il personale docente a tempo determinato delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento nelle medesime scuole;

c) ai fini dell'assegnazione di personale docente per l'attuazione di progetti ed interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mòchena e cimbra, il personale docente a tempo indeterminato e determinato delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento nelle medesime scuole.

Art. 3.

*Attestato di conoscenza della lingua  
e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca*

1. Al fini della documentazione della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca o cimbra e tedesca, la Provincia considera valido l'attestato rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di gestione del personale della scuola, di seguito denominata struttura provinciale competente, sulla base dell'esito dell'esame sostenuto dai candidati davanti alle commissioni previste dall'art. 4.

2. L'attestato ha validità a tempo indeterminato.

Art. 4.

*Composizione e nomina delle commissioni d'esame*

1. Per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mòchena e tedesca la commissione d'esame è composta da:

a) un dirigente preposto a una struttura provinciale competente in materia di istruzione o di minoranze linguistiche o un dirigente di un'istituzione scolastica e formativa provinciale situata all'interno del bacino d'utenza scolastica dei comuni indicati all'art. 1, con funzioni di presidente;

b) un esperto della lingua tedesca;

c) due esperti della lingua e della cultura della popolazione mòchena, scelti sulla base di una rosa di quattro nominativi proposti dall'Istituto culturale mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura cimbra e tedesca la commissione d'esame è composta da:

a) un dirigente preposto a una struttura provinciale competente in materia di istruzione o di minoranze linguistiche o un dirigente di un'istituzione scolastica e formativa provinciale situata all'interno del bacino d'utenza scolastica dei comuni indicati all'art. 1, con funzioni di presidente;

b) un esperto della lingua tedesca;

c) due esperti della lingua e della cultura della popolazione cimbra, scelti sulla base di una rosa di quattro nominativi proposti dall'Istituto culturale cimbro - Kulturinstitut Lusérn.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono svolte da un dipendente della Provincia.

4. Alla nomina delle commissioni d'esame provvede la Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale può altresì nominare uno o più membri supplenti.

5. Le commissioni d'esame rimangono in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. Ai componenti delle commissioni d'esame è corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa provinciale per le commissioni esaminatrici ai fini dell'accesso all'impiego in Provincia.

#### Art. 5.

##### *Prove di esame*

1. Con il provvedimento di nomina delle commissioni d'esame la Giunta provinciale stabilisce i termini e le modalità generali per l'effettuazione delle prove d'esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta, che verte su un elaborato volto ad accertare la conoscenza della lingua tedesca, scelto dal candidato tra tre proposti dalle commissioni;

b) in una prova orale, da sostenersi in lingua mòchena o cimbra. L'esame orale verifica, in particolare, la conoscenza e la padronanza della lingua e della cultura mòchena o della lingua e della cultura cimbra con particolare riferimento alla conoscenza delle varianti alla lingua tedesca parlate dalle popolazioni dei comuni mòcheni o del comune cimbro, nonché la conoscenza degli aspetti storici, geografici, socio/economici, ambientali e toponomastici di interesse locale. È richiesta inoltre, a scelta del candidato, la disamina di problemi relativi alla conoscenza delle metodologie dell'insegnamento plurilingue, agli aspetti multiculturali e alle metodologie di educazione linguistica. Nell'esame il candidato deve dimostrare di avere un'adeguata conoscenza linguistica, tale da consentirgli di comprendere e di esprimersi convenientemente con gli studenti affidati.

3. Per superare l'esame il candidato deve ottenere l'idoneità secondo i parametri stabiliti dalla commissione.

4. L'elenco degli idonei è approvato dal dirigente della struttura provinciale competente; il medesimo dirigente, in relazione all'idoneità conseguita, rilascia a ciascun idoneo l'attestato previsto dall'art. 3.

#### Art. 6.

##### *Abrogazione*

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2001, n. 20-71/Leg. (Regolamento concernente «Disposizioni per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura delle popolazioni di lingua tedesca della provincia di Trento dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia site in detti comuni»).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 gennaio 2008

DELLAI

(Omissis)

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2008, registro n. 1, foglio n. 2

08R0233

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2008, n. 2.

**Disposizioni in materia di istruzione e formazione.**

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II dell'8 aprile 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### *Capo I*

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

#### Art. 1.

*Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante «Consiglio scolastico provinciale»*

1. Il titolo della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale», è così sostituito:

«Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante».

2. La lettera *m*) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituita:

«*m*) un docente delle scuole paritarie»;

3. Dopo la lettera *m*) del comma 2 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti lettere *n*) e *o*):

«*n*) un rappresentante della facoltà di scienze della formazione della Libera Università di Bolzano;

«*o*) un rappresentante dei convitti dell'Alto Adige.»

4. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

«3. La composizione dell'assemblea plenaria deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La rappresentanza dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale con la quale sono indette le elezioni, fatta salva la seguente rappresentanza per il gruppo linguistico ladino: un rappresentante degli insegnanti di scuola primaria, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, un rappresentante dei dirigenti scolastici, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni.»

5. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

«1. Le elezioni del Consiglio scolastico provinciale sono indette dalla Giunta provinciale. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le relative modalità.»

6. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituita:

«*c*) le modalità ed i termini per la designazione dei propri rappresentanti da parte delle categorie di cui all'art. 3, comma 2, lettere da *i*) a *o*)»

7. Il comma 11 dell'art. 6 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

«11. La composizione della giunta esecutiva si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici, garantendo comunque la rappresentanza dei tre gruppi linguistici, ed è stabilita nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 3, comma 3».

8. Dopo il comma 7 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell'ammissione al corso di formazione. I predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito. Anche a tali candidati si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 7».

9. L'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituito:

«Art. 12 (*Graduatorie provinciali del personale docente*). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano istituisce graduatorie provinciali del personale docente per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano.

2. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al comma 1.

3. Fatto salvo l'accesso ai ruoli su posti vacanti secondo le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura dei rimanenti posti vacanti e per quelli disponibili per la durata dell'anno scolastico, è istituita, nei limiti delle dotazioni organiche complessive fissate con legge, la dotazione organica provinciale aggiuntiva. I criteri e le modalità per l'istituzione di tale dotazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. In detta dotazione sono inseriti i docenti di cui al comma 2 nonché quelli di religione iscritti nelle vigenti graduatorie provinciali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale, che danno titolo di precedenza nel conferimento degli incarichi, e che abbiano prestato servizio nel medesimo posto o nella medesima classe di concorso per almeno dieci anni scolastici. In detta dotazione possono essere riservati dei posti per il trasferimento dei docenti che siano titolari in scuole di altre province e che svolgano il proprio servizio in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. Ai docenti inseriti nella dotazione organica provinciale aggiuntiva non viene attribuita la sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni contrattuali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le vigenti disposizioni. Alla maggiore spesa si fa fronte con gli stanziamenti ordinari iscritti in bilancio nei corrispondenti capitoli relativi al pagamento delle competenze spettanti al personale docente.

4. Ai fini della stipulazione di contratti a tempo determinato, le istituzioni scolastiche compilano le graduatorie di istituto».

10. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, sono inseriti i seguenti articoli. 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies:

«Art. 12-bis (*Formazione delle graduatorie*). — 1. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali sono disciplinate dalla Giunta provinciale che si attiene ai seguenti principi e criteri:

a) il punteggio dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali è aggiornato annualmente;

b) nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inseriti nelle corrispondenti prima e seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano con il punteggio già maturato nelle medesime graduatorie. Per l'aggiornamento del punteggio si utilizzano i criteri applicati in sede di compilazione della prima e seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nella terza fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento nonché coloro che all'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avevano titolo all'inserimento. Il punteggio in terza fascia è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione dei titoli, determinata dalla Giunta provinciale che disciplina anche la transizione al nuovo sistema delle graduatorie provinciali;

c) hanno titolo ad essere inseriti con riserva nella terza fascia delle graduatorie provinciali i docenti che il 1° gennaio 2007 frequentavano i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica oppure il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Lo scioglimento produce effetti a decorrere dall'anno scolastico successivo;

d) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado con contratto a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche amministrare dalla stessa Intendenza scolastica;

e) le graduatorie di istituto sono articolate per fasce, in relazione alle abilitazioni ed ai titoli, e hanno validità annuale.

Art. 12-ter (*Tabella di valutazione dei titoli*). — 1. Ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento. La Giunta provinciale determina la tabella di valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.

2. I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a carattere statale, presso le scuole paritarie o legalmente riconosciute, presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università, ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei Paesi dell'Unione europea, riconducibili alle medesime tipologie di insegnamento, vengono valutati con un punteggio differenziato a seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.

3. Al fine di favorire la continuità didattica, sono individuate le classi di concorso, le tipologie di insegnamento e le sedi scolastiche per le quali è riconosciuta una maggiorazione del punteggio del servizio nelle graduatorie provinciali. La Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici, può stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato. I docenti provenienti da altre province, che chiedono il trasferimento nelle graduatorie della Provincia di Bolzano, vengono inseriti in coda alle stesse.

4. I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università vengono valutati se prestati a partire dal 1° settembre 2008.

5. Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), per i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, per i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e per la laurea in scienze della formazione primaria è attribuito un punteggio aggiuntivo.

6. Sono valutati anche gli ulteriori titoli ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

7. La tabella di valutazione dei titoli si applica alle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto.

8. Il punteggio attribuito sulla base della tabella di valutazione provinciale è valido esclusivamente per le graduatorie provinciali e di istituto della provincia di Bolzano.

Art. 12-quater (*Programma di collocamento e scambio di docenti*) — 1. Ai partecipanti al programma di collocamento e scambio di docenti «Lehren und Lernen in Südtirol» è riservato ogni anno, in tutte le classi di concorso, fino al dieci per cento dei posti di supplenza interi e disponibili per tutto l'anno scolastico. Tale riserva spetta una sola volta ad ogni partecipante. Il competente Intendente scolastico quantifica l'esatto ammontare dei posti da riservare per ciascuna classe di concorso, tenendo conto delle domande presentate.

Art. 12-quinquies (*Mobilità del personale docente*). — 1. I docenti che hanno assolto la propria formazione nell'ambito della formazione professionale e che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'inquadramento nel profilo professionale di docente laureato/laureata possono accedere, senza ulteriori condizioni, ai ruoli del personale docente nelle scuole a carattere statale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 12.

2. I docenti delle scuole a carattere statale in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione richiesti, rispettivamente incaricati a tempo indeterminato, hanno accesso, senza ulteriori condizioni, ai ruoli del personale docente delle scuole professionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di personale provinciale.»

#### Art. 2.

*Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante «Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante».*

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è così sostituito:

«2. I titoli richiesti per l'accesso a detti ruoli sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia di concerto con l'Ordinario diocesano».

2. Il comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. L'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione avviene per scorrimento delle graduatorie provinciali o d'istituto. L'assegnazione della sede può avvenire anche secondo criteri da stabilirsi, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o tramite contratto collettivo provinciale».

#### Art. 3.

*Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 recante «Autonomia delle scuole»*

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-bis (*Organici delle istituzioni scolastiche*). — 1. Nell'ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni, gli organici del personale ispettivo, dirigente e docente ed i criteri per le relative assegnazioni alle istituzioni scolastiche sono determinati dalla Giunta provinciale, anche sulla base dei criteri stabiliti dai commi 2, 3 e 4.

2. Per il sostegno e l'integrazione di alunne e alunni disabili è riconosciuta una dotazione di docenti di sostegno nella misura di un docente ogni 100 alunne e alunni. La Giunta provinciale stabilisce le condizioni e i limiti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di docenti di sostegno, anche in deroga al rapporto fra docenti e alunne e alunni previsto dal presente comma, nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, si verifichi la necessità di sostenere alunne e alunni con bisogni educativi speciali.

3. La Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri volti all'assegnazione di una dotazione di docenti formati per facilitare l'inserimento nei percorsi del sistema formativo e per agevolare l'apprendimento della lingua tedesca, italiana o ladina da parte di alunne e alunni con sfondo migratorio, con particolare riferimento a quelli con necessità di alfabetizzazione.

4. La Giunta provinciale definisce le modalità per la costituzione, negli istituti comprensivi del primo ciclo di istruzione, di cattedre verticali per l'insegnamento nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado dell'educazione fisica e sportiva, della lingua inglese, della religione, di italiano rispettivamente tedesco seconda lingua e, nelle rispettive località, dell'insegnamento della lingua ladina.

5. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento viene utilizzato in compiti amministrativi nell'ambito della rispettiva amministrazione scolastica. L'utilizzo avviene su posti dell'organico del personale amministrativo della Provincia, che a tal fine vengono dichiarati non disponibili per l'assunzione di personale amministrativo.

6. In aggiunta al personale assegnato, le istituzioni scolastiche provinciali, utilizzando risorse del proprio bilancio, possono stipulare, per periodi determinati, contratti di prestazioni d'opera con esperti in discipline e insegnamenti non obbligatori, in relazione all'introduzione o alla sperimentazione di nuove discipline di studio o di metodologie innovative, all'ampliamento e alla qualificazione dell'offerta formativa o ad esigenze connesse a particolari difficoltà anche attinenti all'inserimento di alunne e alunni appartenenti a famiglie di recente immigrazione, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 17-ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche».

2. Dopo l'art. 20 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-bis (*Scuole dell'infanzia ed istituzioni scolastiche paritarie*). — 1. Alla realizzazione dell'offerta formativa del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione concorrono anche le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche private, alle quali è riconosciuta la parità con provvedimento del competente Intendente scolastico.

2. La parità può essere riconosciuta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private che, corrispondendo all'ordinamento generale dell'istruzione provinciale, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità previsti dal comma 3. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie svolgono un servizio pubblico e accolgono tutti i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, anche in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio, per i quali venga presentata richiesta di iscrizione, a condizione che sia accettato il relativo progetto educativo. L'Intendenza scolastica competente accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

3. La parità è riconosciuta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private in possesso dei seguenti requisiti:

a) progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e dello Statuto di autonomia;

b) piano dell'offerta formativa conforme alle disposizioni vigenti;

c) attestazione della titolarità della scuola dell'infanzia o dell'istituzione scolastica privata;

d) pubblicità dei bilanci;

e) disponibilità di locali, arredi e mezzi didattici propri conformi alle norme vigenti;

f) istituzione di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

g) iscrizione per tutte le alunne e tutti gli alunni, i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

h) applicazione delle norme per l'accompagnamento dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;

i) organica costituzione di corsi completi; la parità non può essere riconosciuta a singole classi, tranne che in fase di istituzione graduale di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

j) personale insegnante, collaboratori pedagogici e collaboratrici pedagogiche in possesso dei prescritti titoli di studio e della prescritta abilitazione secondo le vigenti disposizioni in materia.

4. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema provinciale di valutazione, secondo gli standard stabiliti dall'ordinamento scolastico vigente.

5. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche private che non soddisfano i requisiti per la parità di cui al presente articolo, possono essere riconosciute e promosse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, purché rispettino i principi del vigente ordinamento scolastico provinciale».

#### Art. 4.

*Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 recante «Organi collegiali della scuola»*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è così sostituito:

«1. Il consiglio di classe è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole secondarie di secondo grado, da due rappresentanti degli studenti. I rappresentanti dei genitori e degli studenti di una classe rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora permangano nello stesso grado di scuola. Il consiglio di classe delle classi a funzionamento serale è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio è presieduto dal direttore didattico o preside o da un insegnante della classe da lui delegato. Alle sedute del consiglio di classe partecipano, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori di soggetti portatori di handicap».

2. Il comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è così sostituito:

«8. A titolo consultivo partecipano alle sedute del consiglio di circolo o d'istituto i presidenti dei comitati dei genitori e degli studenti ed i rappresentanti della scuola nelle consulte dei genitori e degli studenti. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in ambito scolastico con compiti socio-psico-pedagogici, medici e di orientamento».

3. Al comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, la parola: «ottobre» è sostituita con la parola: «settembre».

## Capo II

### DIRITTO ALLO STUDIO E UNIVERSITÀ

#### Art. 5.

*Modifica della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, recante «Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale»*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4:

«2. La Giunta provinciale può istituire centri di informazione su studi e professioni, gestiti direttamente dall'amministrazione, da terzi oppure anche da un ente di diritto privato. In quest'ultimo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano a questo ente, riconoscendo il predetto di interesse provinciale. Lo statuto dell'ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei centri di informazione su studi e professioni gestiti da terzi o da un ente di diritto privato, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari, oppure a concedere appositi finanziamenti.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a coprire le spese di gestione degli enti pubblici o privati incaricati dalla Provincia di gestire centri di informazione su studi e professioni in provincia di Bolzano».

#### Art. 6.

*Modifiche della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio».*

1. L'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (*Piano annuale dei servizi*). — 1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta provinciale approva il piano di indirizzo generale degli interventi atti a realizzare il diritto allo studio.

2. Il piano individua sia gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi o oggettivi degli alunni, sia quelli che non prescindono dai suddetti requisiti o che sono attribuiti per concorso.

3. La Provincia promuove il diritto allo studio attraverso:

- a) borse di studio ordinarie;
- b) borse di studio straordinarie;
- c) rimborso tasse e contributi scolastici;
- d) refezioni scolastiche;
- e) libri di testo;
- f) trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio;
- g) assicurazione;
- h) servizi abitativi;
- i) servizi di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico;
- j) provvidenze a favore di bambini e giovani diversamente abili;

k) ogni altro intervento atto a realizzare il diritto allo studio.

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), sono destinati ad alunni che versano in condizioni economiche disagiate.

5. La condizione economica disagiata è individuata in base al reddito, al patrimonio ed alle quote esenti stabilite negli appositi criteri. Si considerano in questo caso sia i redditi ed il patrimonio dell'alunno che dei suoi genitori. Nel caso in cui i genitori sono separati legalmente o divorziati, vanno considerati il reddito ed il patrimonio dell'alunno e del genitore a cui l'alunno è stato affidato. Se l'alunno è orfano di entrambi i genitori, vanno considerati il reddito ed il patrimonio dell'alunno e di colui che esercita la potestà genitoriale. Se il genitore esercente la potestà convive con una persona in una situazione di famiglia di fatto, sono considerati anche il reddito e il patrimonio del convivente.

6. Il reddito massimo ammissibile ed i criteri di valutazione del reddito, del patrimonio e delle quote esenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale».

2. L'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 3 (*Aventi diritto*). — 1. Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadini dell'Unione europea frequentanti istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;

b) cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano, che frequentano istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;

c) cittadini dell'Unione europea, residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano.»

3. L'art. 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5 (*Borse di studio*). — 1. Agli alunni può essere concessa una borsa di studio, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 3 e si trovino nelle condizioni economiche disagiate di cui all'art. 2, comma 5.

2. L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

3. Nel bando di concorso sono stabiliti:

a) l'ammontare della borsa di studio;

b) i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, comprese le condizioni economiche disagiate;

c) le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi per le graduatorie.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 e dal presente articolo può essere concessa una borsa di studio straordinaria ad alunni che si trovano in uno stato di particolare bisogno.»

4. L'art. 6 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è così sostituito:

«Art. 6 (*Rimborso delle tasse scolastiche o dei contributi scolastici*). — 1. Agli alunni iscritti presso istituzioni scolastiche o formative professionali al di fuori della provincia di Bolzano, non esistenti nella medesima, possono essere rimborsate le tasse o i contributi scolastici, qualora essi siano in possesso dei requisiti per la concessione di una borsa di studio ai sensi dell'art. 5».

5. L'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12 (*Libri di testo*). — 1. I consigli di istituto o di direzione assegnano in comodato i libri di testo, anche in formato elettronico, agli alunni che adempiono l'obbligo scolastico. I testi di lavoro attivi sono assegnati in proprietà.

2. I libri di testo, anche in formato elettronico, sono assegnati in comodato agli alunni che, assolto l'obbligo scolastico, frequentano scuole secondarie di secondo grado o scuole professionali e versano in condizioni economiche disagiate ai sensi dell'art. 2, comma 5.

3. La Giunta provinciale determina annualmente i criteri di scelta dei libri di testo e l'importo massimo per l'acquisto dei medesimi per ogni alunno e classe».

6. L'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 13 (*Servizio di trasporto scolastico*). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano può istituire un servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni di ogni ordine e grado.

2. Al servizio di trasporto scolastico possono essere ammessi anche i bambini che frequentano una scuola materna, qualora esista già un relativo servizio e sia garantito un servizio di accompagnamento.

3. La Giunta provinciale può istituire servizi di trasporto speciali a favore degli alunni che non possono usufruire del servizio pubblico di linea.

4. La Giunta provinciale determina i criteri per l'attuazione del servizio di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione nonché le direttive per l'istituzione di servizi di trasporto speciali.

5. La Giunta provinciale può concedere un contributo chilometrico agli alunni che, pur essendo in possesso dei requisiti per il trasporto scolastico, di fatto non possono utilizzarlo, nonché al comune che eventualmente organizza tale servizio di trasporto».

7. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 16-*bis* della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. La Provincia può mettere a disposizione degli alunni e degli apprendisti un servizio abitativo in forma di residence, collegio, convitto o istituzioni simili, gestiti direttamente dalla Provincia oppure tramite terzi.

2. Agli enti pubblici o privati, senza fini di lucro, che gestiscono i convitti o i collegi di cui al comma 1, può essere coperto il deficit della gestione ordinaria per intero nel limite di spesa fissato dalle disposizioni di concessione dei contributi, qualora vi sia la disponibilità sul corrispondente capitolo di bilancio. Agli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che promuovono gli interessi e le attività dei collegi, la Giunta provinciale può concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese riconosciute.

4. Agli enti e alle associazioni senza fini di lucro, che mettono a disposizione uno dei servizi abitativi di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per:

a) acquisto di edifici ovvero acquisizione di aree;

b) progettazione, costruzione, ampliamento, sistemazione, ristrutturazione o completamento di edifici;

c) acquisto di arredi e attrezzature».

8. Dopo il comma 4 dell'art. 16-*bis* della legge 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi, 5, 6, 7 e 8:

«5. Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 4 devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici e delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni 20 né superiore ad anni 50, è fissata dalla Giunta provinciale, tenuto conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo a non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

6. Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui ad essere utilizzato per finalità di carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio, conformemente alla destinazione di cui al comma 1. La differenza, maggiorata degli interessi legali, deve essere restituita.

7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.

8. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi».

## Art. 7.

*Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 recante «Diritto allo studio universitario»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, può essere concessa una borsa di studio straordinaria a studentesse e studenti che si trovano in uno stato di particolare bisogno».

2. Dopo l'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-*bis* (*Finanziamento di strutture universitarie*). — 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad individuare le aree e ad acquisire, anche tramite espropri, immobili da destinare alla costruzione di strutture universitarie, secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. È altresì autorizzata ad assumere le spese per l'affitto, la costruzione e l'adattamento, la manutenzione e l'arredamento di strutture universitarie e di strutture accessorie site in provincia di Bolzano, nonché a concedere in comodato a tali strutture beni immobili e mobili, compresi quelli di carattere sportivo, ricreativo e residenziale, o a concedere appositi finanziamenti.

2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concorrere finanziariamente alla gestione della Libera Università di Bolzano o di altre strutture di alta formazione o di ricerca scientifica aventi sede nel territorio provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere iniziative, attività e progetti concernenti l'attività didattica e la ricerca eseguiti, nell'interesse della Provincia, da università con sede nel territorio nazionale o in Paesi dell'area culturale tedesca».

## Capo III

### FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### TITOLO I

#### ESAME DI STATO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Art. 8.

### Corsi annuali

1. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con università italiane o straniere, organizza corsi annuali a favore di persone in possesso di un diploma professionale conseguito nell'ambito dei percorsi della formazione professionale. Tali corsi tendono ad incrementare le competenze professionali, personali e sociali e ad approfondire le conoscenze di cultura generale, al fine di migliorare la mobilità professionale e le possibilità di avanzamento professionale e di creare i presupposti per poter sostenere l'esame di Stato ai sensi dell'art. 12, utile anche ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. I corsi annuali di cui al comma 1 si innestano sui corsi triennali di qualifica professionale e sui successivi corsi annuali di specializzazione della formazione professionale, che si concludono con qualifiche rispettivamente diplomi professionali riconosciuti a livello nazionale. I corsi triennali e i corsi annuali di specializzazione citati comprendono, nella loro articolazione curricolare, oltre ad una parte tecnica professionale, anche una parte adeguata di contenuti di cultura generale e di teoria professionale, in modo da consentire il passaggio ai corsi di cui al comma 1.

3. I corsi annuali di cui al comma 1 sono organizzati e attuati dalle scuole provinciali di formazione professionale, individuate a tal fine dalla Giunta provinciale nel piano per la formazione.

## Art. 9.

*Tipologia dei corsi ed indirizzi*

1. I corsi sono ad indirizzo:

- a) tecnico, che comprende anche l'artigianato artistico;
- b) sociale;
- c) amministrativo, a carattere commerciale, turistico o generale;
- d) agricoltura.

2. I corsi hanno un monte ore non inferiore a 1200 ore, strutturate secondo modalità di insegnamento flessibili e modulari, da attuarsi anche con il sostegno delle moderne tecnologie.

## Art. 10.

*Materie d'insegnamento e piani di studio*

1. Gli insegnamenti si suddividono in discipline fondamentali comuni a tutti gli indirizzi e in discipline specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo di cui all'art. 9, comma 1. Il relativo orario è articolato in attività e insegnamenti obbligatori nonché in insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e della studentessa, secondo le previsioni opzionali previste nei piani di studio.

2. Le discipline fondamentali sono:

- a) prima lingua provinciale: italiano o tedesco;
- b) seconda lingua provinciale: tedesco o italiano;
- c) lingua inglese;
- d) matematica;
- e) diritto ed economia;
- f) storia ed educazione sociale.

3. Gli insegnamenti relativi alle discipline fondamentali comprendono un minimo di 650 ore di lezione.

4. Gli insegnamenti specifici caratterizzanti i singoli indirizzi comprendono la parte teorica della disciplina del corrispondente indirizzo, il progetto specifico di indirizzo e il relativo project management, che include anche le esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti specifici caratterizzanti i singoli indirizzi hanno una durata complessiva non inferiore a 400 ore annue.

## Art. 11.

*Ammissione ai corsi*

1. Al quinto anno integrativo di cui all'art. 8 sono ammessi:

a) coloro che hanno concluso una scuola di formazione professionale di durata quadriennale nell'indirizzo corrispondente ai corsi attivati a norma dell'art. 9, comma 1;

b) coloro che sono in possesso di una qualifica conseguita al termine della formazione di apprendistato almeno triennale di indirizzo corrispondente e che hanno frequentato con profitto un anno di specializzazione della formazione professionale o una formazione equivalente.

2. L'ammissione al quinto anno integrativo è subordinata ad una verifica dei titoli o delle competenze possedute, sulla base degli standard minimi richiesti per l'accesso ai corsi dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

## Art. 12.

*Preparazione e svolgimento dell'esame, commissione d'esame*

1. Le prove d'esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali di cui all'art. 10, comma 2, nonché in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo di cui all'art. 10, comma 4.

2. Il presidente della commissione d'esame o, comunque, un membro della stessa deve appartenere ai ruoli del personale insegnante, ispettivo, direttivo e docente delle scuole a carattere statale della Provincia; la nomina avviene su proposta dell'Intendente scolastico competente.

## Art. 13.

*Requisiti del personale insegnante*

1. I corsi di cui all'art. 9 sono tenuti da personale docente in possesso del prescritto titolo di studio e della corrispondente abilitazione all'insegnamento, ovvero da docenti o da esperti di comprovata competenza didattica e specifica nel settore professionale di riferimento, riconosciuta dalla Provincia.

## TITOLO II

## MODIFICHE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Art. 14.

*Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante «Ordinamento della formazione professionale»*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) azioni di formazione e di orientamento al lavoro:

1) formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale e della specializzazione. Nell'ambito di questa formazione può essere assolto anche l'obbligo di istruzione stabilito dalle norme statali. I rispettivi anni formativi consentono l'acquisizione dei saperi e delle competenze definite a livello statale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. In questa fase della formazione si applicano didattiche incentrate anche sull'apprendimento in contesti operativi. L'istruzione obbligatoria può essere assolta, in conformità alle norme statali, anche sotto forma di apprendistato;

2) formazione attraverso corsi annuali, organizzati d'intesa con le università italiane o estere, di preparazione all'esame di stato utile ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale o di un titolo di specializzazione equivalente;

3) formazione integrativa alla scuola statale;

4) formazione di qualificazione e di raccordo scolastico;

5) azioni di transizione al lavoro;

6) formazione successiva al conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo universitario;

7) formazione superiore di secondo livello volta al conseguimento di diplomi previsti per specifiche aree professionali, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituita nel testo in lingua italiana:

«b) azioni di formazione sul lavoro;».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Ai fini del sostegno e dell'integrazione delle allieve/degli allievi e delle apprendiste portatrici di handicap/degli apprendisti portatori di handicap la Giunta provinciale provvede ad assegnare alla formazione professionale del personale, tenendo conto del fabbisogno effettivo».

4. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La Giunta provinciale approva i programmi dei corsi formativi nonché l'articolazione e i contenuti delle prove d'esame per il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali e di abilitazione, considerando come minimi i livelli essenziali determinati a livello nazionale».

5. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Le qualifiche e i diplomi professionali e di abilitazione rilasciati al termine dei corsi di formazione professionale, gestiti dalla Provincia o da essa riconosciuti, hanno la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 689».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Le ripartizioni competenti per la formazione professionale effettuano le verifiche necessarie e decidono in merito all'equipollenza dei diplomi e dei titoli professionali ai sensi della presente legge. I criteri per l'equipollenza sono stabiliti dalla Giunta provinciale».

7. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è aggiunto il seguente comma:

«4. Le scuole professionali possono prevedere a favore dei propri allievi brevi tirocini in azienda già a partire dal primo anno formativo. Tali tirocini sono parte integrante della formazione scolastica e non danno luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro, né a diritti, richieste e obblighi contrattuali e previdenziali».

8. L'art. 12-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12-bis (Passaggi tra i sistemi di formazione e di istruzione).

— 1. Chi ha superato l'esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della formazione professionale provinciale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), può proseguire gli studi al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o di indirizzo affine, eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all'area linguistica e matematica. Ciò vale anche per coloro che hanno concluso una formazione almeno triennale per apprendisti di cui alla legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, a condizione che dimostrino di aver svolto un monte-ore adeguato di insegnamento nell'area linguistica e matematica.

2. La Provincia istituisce commissioni miste formate da rappresentanti delle intendenze scolastiche e da rappresentanti delle ripartizioni per la formazione professionale, che valutano le competenze rilevanti ai fini della prosecuzione degli studi nell'altro sistema di istruzione o formazione e che individuano gli esami integrativi e/o le misure di sostegno eventualmente necessarie, che servono come linee guida alle singole istituzioni scolastiche e formative in sede di decisione riguardo ai passaggi».

#### Art. 15.

*Modifiche della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2 recante «Ordinamento dell'apprendistato»*

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, è così sostituito: «Per professioni di particolare complessità, dove la molteplicità, la quantità e la difficoltà dei contenuti formativi teorici e pratici lo richiedono, può essere stabilita nell'ordinamento formativo una durata maggiore».

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, è così sostituito: «I giovani e le giovani che hanno completato l'obbligo di istruzione possono iniziare a frequentare la scuola professionale anche senza contratto di apprendistato».

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI

#### Art. 16.

##### Disposizione finanziaria

1. Per l'anno 2008 la presente legge non comporta ulteriori spese.

2. Le spese per gli anni successivi sono determinate con legge finanziaria annuale.

3. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi dell'art. 7 si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 04130 (04130.00), autorizzate ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, abrogato con il successivo art. 17, lettera a).

#### Art. 17.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'art. 18 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11;

b) gli articoli 3-bis, 4, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 14 marzo 2008

DURNWALDER

08R0298

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 gennaio 2008, n. 07/Pres.

**Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007/2013. Approvazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 13 febbraio 2008)*

*(Omissis).*

08R0190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 gennaio 2008, n. 011/Pres.

**Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'art. 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Visti i decreti del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres., 6 marzo 2007 n. 050/Pres. e 4 aprile 2007 n. 084/Pres. con i quali si approva e si modifica il Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 26/2005 (di seguito Regolamento);

Viste le decisioni C(2006) 3991 del 31 agosto 2006 e C(2006) 7038 del 18 dicembre 2006 con le quali la Commissione considera compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, anche gli aiuti concessi al settore pesca ed acquacoltura;

Considerato il notevole interesse manifestato nel 2007 dal comparto agricolo ed ittico per le possibilità di intervento previste dalla normativa sopraccitata, interesse che si è concretizzato in 105 domande ammissibili a finanziamento, così come individuate dalle quattro graduatorie approvate con decreti del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. 2660, 2661 e 2662 dell'8 ottobre 2007;

Atteso che le risorse finanziarie stanziare nel 2007 hanno consentito il completo finanziamento dei soli progetti presentati dalle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento;

Ritenuto pertanto opportuno modificare il Regolamento prevedendo la possibilità di estendere la validità delle graduatorie per le quali non è stato possibile attuare il completo finanziamento anche all'anno 2008 e, conseguentemente, di prevedere, per la stessa anno, la ricevibilità delle sole domande presentate dalle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2928 di data 23 novembre 2007;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26» emanata con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche al Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 10 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 070/2006*

1. L'art. 10 del Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 26/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Norma transitoria). — 1. È estesa all'anno 2008 la validità delle graduatorie di cui all'art. 5, comma 6, approvate con i decreti del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n. 2260, n. 2261 e n. 2262 dell'8 ottobre 2007 e riferite alle domande di contributo presentate nel 2007 dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 e comma 2, lettere b) e c).

2. Con riferimento all'anno 2008 sono ritenute ricevibili, ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, esclusivamente le domande presentate dalle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 3, comma 2, lettera a)).

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 gennaio 2008, n. 018/Pres.

**Legge regionale n. 4/2001, art. 4, commi 26, 27 e 28. Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Visto che, ai sensi del combinato disposto dai commi 26, 27 e 28 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali, nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture medesime è avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST;

Visto il proprio decreto n. 0232/Pres. del 1° luglio 2003 con il quale è stata approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale n. 4/2001», successivamente modificata con proprio decreto n. 0416/Pres. del 29 novembre 2005;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3034 del 7 dicembre 2007, con la quale:

si è preso atto che l'art. 4 commi 62 e 63, della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, ha sostituito i sopra citati commi 26 e 27 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2001, autorizzando l'Amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario;

si è ravvisata la necessità recepire le nuove disposizioni legislative procedendo alla definizione di nuovi criteri e modalità ai quali attenersi per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 4/2001, nonché all'aggiornamento delle tipologie dei percorsi formativi ai quali il personale può essere inviato per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario;

è stato quindi approvato un nuovo regolamento, integralmente sostitutivo di quello in vigore, avente per titolo «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle

spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, in esecuzione dell'art. 4, commi 26, 27 e 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. Approvazione.**

Art. 1.

#### *Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi, di cui ai commi 26, 27 e 28 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è avviato ad attività formative.

Art. 2.

#### *Regime di aiuto e cumulabilità*

1. I contributi di cui all'art. 1, hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 3.

#### *Beneficiari dei contributi*

1. I beneficiari dei contributi sono i soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e gli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché gli enti privati con i medesimi convenzionati per l'erogazione delle prestazioni assistenziali residenziali e domiciliari.

Art. 4.

#### *Spese finanziabili*

1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dagli Enti di cui all'art. 3 per la sostituzione del personale addetto all'assistenza frequentante le seguenti attività formative:

- a) corsi di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore;
- b) corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario di 1000 ore;
- c) corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 200 ore;
- d) corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 600 ore;
- e) altri corsi sperimentali finalizzati al conseguimento di competenze nei processi di assistenza alla persona ovvero al conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario;
- f) corsi di misure compensative per soggetti stranieri con titoli professionali in ambito sanitario per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario;
- g) corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per l'operatore sociosanitario di 400 ore.

Art. 5.

#### *Obblighi dei beneficiari*

1. I soggetti di cui all'art. 2 devono garantire la frequenza del personale alle varie attività formative, assicurando al contempo la continuità assistenziale e sono tenuti a:

- a) considerare in servizio il personale in formazione in rapporto al numero di ore rimborsate dalla Regione in relazione allo specifico corso frequentato;
- b) provvedere alla sostituzione del personale con l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato o attribuendo ore straordinarie ad altro personale in servizio.

Art. 6.

#### *Modalità di presentazione domande*

1. Le domande di contributo sono inoltrate entro 60 giorni dalla conclusione delle attività formative di cui all'art. 3 e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione di partecipazione individuale al corso, rilasciata dall'Ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore e la data degli esami finali;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa», che certifica:
  - 1) le modalità di sostituzione per ogni singolo operatore in formazione e indicazione del nominativo del sostituto;
  - 2) ore effettivamente effettuate per la sostituzione e relativo costo orario;
  - 3) che le ore di formazione, rimborsate ai sensi dell'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale n. 4/2001, sono state considerate per ogni operatore come orario di servizio;

4) qualsiasi altra aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso nel caso che i beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, siano soggetti privati che si configurano come «impresa». La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia;

c) copia della convenzione stipulata con l'Ente pubblico per la gestione dei servizi assistenziali residenziali o domiciliari nell'ipotesi di richiesta da parte di ente privato

#### Art. 7.

##### *Misura dei contributi*

1. L'entità del contributo è fissata in un importo di euro 15,00 per ogni ora di sostituzione per ciascun addetto all'assistenza in formazione fino ad un massimo di:

a) 350 ore per i partecipanti i corsi di 1000 ore;

b) 250 ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di 600 ore o altri corsi compensativi sperimentali per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario;

c) 70 ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di 200 ore e ai percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore;

d) 100 ore per i partecipanti ai corsi compensativi per soggetti stranieri con titoli professionali in ambito sanitario per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario;

e) 140 ore per i partecipanti del corso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore sociosanitario di 400 ore.

#### Art. 8.

##### *Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione contributi*

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 6.

2. Il provvedimento di concessione deve prevedere:

a) che il contributo è concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) pubblicato in GUUE, serie L, n. 379 del 28 dicembre 2006.

b) che ai sensi dell'art. 2 del REG. (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Con il decreto di concessione, trattandosi di spese già sostenute, si procede alla contestuale erogazione dei contributi in unica soluzione, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e alla fissazione dei termini di rendicontazione.

4. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti, comporta la revoca dei contributi.

6. Ai sensi del comma 3, dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 la Direzione centrale Salute e Protezione sociale può effettuare controlli ispettivi a campione per verificare la veridicità delle attestazioni presentate a corredo della domanda di contributo.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In deroga al termine ed alle modalità stabilite dall'art. 5 del presente Regolamento ed esclusivamente per la sostituzione del personale frequentante i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per l'operatore sociosanitario conclusi nel corso del 2007, le domande di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale frequenta i corsi medesimi, possono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le medesime domande sono integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento.

#### Art. 10.

##### *Abrogazione*

1. Sano abrogati in particolare:

a) il decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2003, n. 0232/Pres. «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

b) il decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2005, n. 0416/Pres. «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4». Approvazione modifiche.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0197

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10.

**Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 30 giugno 2008)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Finalità e indirizzi generali*

1. La Regione adotta misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e Comunità montane.

## 2. La Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle Comunità montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni comunali, assimilandole alle Unioni di comuni; sostiene l'incentivazione delle Unioni di comuni, quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali; opera la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Comunità montane riformate ed alle Unioni;

b) appropriata configurazione dell'assetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo, rispetto alla quale promuove e sostiene:

1) il superamento delle criticità gestionali e la sovrapposizione dei livelli;

2) lo sviluppo della qualità complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;

3) l'individuazione di indicatori atti a verificare l'efficacia nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria con riferimento alla progressiva acquisizione dell'autonomia finanziaria e di bilancio;

c) razionalizzazione organizzativa, rispetto alla quale promuove misure per:

1) un efficace sistema delle partecipazioni societarie, fondata sul principio dell'interesse pubblico prevalente e con la riduzione degli oneri organizzativi e finanziari;

2) la semplificazione del sistema degli enti pubblici sub-regionali, con l'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari e amministrativi e con l'adozione di misure di eliminazione o di rifunzionalizzazione organica;

3) revisione dei meccanismi procedurali e decisionali, rispetto alla quale promuove misure che consentano ai processi decisionali di svolgersi con efficacia e rapidità e con la riduzione generalizzata dei tempi.

3. La Giunta regionale, per l'attuazione degli obiettivi previsti nel presente articolo, è autorizzata a concludere accordi con il Governo per armonizzare i rispettivi provvedimenti normativi, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione.

## Art. 2.

### *Riassetto delle funzioni e modalità di esercizio*

1. Nelle materie interessate dalle misure di riordino territoriale e organizzativo, così come definite dalle norme dei Titoli II e III, sono individuati i livelli istituzionali cui attribuire le funzioni amministrative già collocate presso i livelli e gli enti oggetto di riorganizzazione, ovvero agenzie ed enti strumentali, garantendo la continuità dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.

2. Le norme relative al riordino delle Comunità montane provvedono a ridefinire le funzioni del nuovo ente montano, con l'attribuzione delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.

3. In coerenza con le finalità dell'art. 1 e sulla base dei principi di differenziazione e di adeguatezza, le funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali possono essere esercitate, previo accordo di tutti i soggetti istituzionali interessati, in modo da superare la frammentarietà, attuando comuni obiettivi di coesione territoriale.

4. La Giunta regionale, previa ricognizione dell'assetto esistente delle funzioni, d'intesa con Province e Comuni acquisite nella Conferenza Regione - Autonomie locali, formula proposte di riallocazione delle funzioni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza e semplificazione istituzionale, valutando ambiti adeguati in relazione alla natura delle funzioni e alle esigenze connesse ad una efficace organizzazione sul territorio delle stesse.

## TITOLO II

### RIORDINO TERRITORIALE

#### Art. 3.

#### *Oggetto e finalità*

1. Il presente titolo detta misure di riordino dei livelli istituzionali operanti in ambito sovracomunale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento ai seguenti oggetti e finalità:

a) riordino delle Comunità montane mediante la ridelimitazione dei loro ambiti territoriali e l'assimilazione del loro ordinamento a quello delle Unioni di comuni;

b) promozione delle Unioni di comuni quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la più efficace e stabile integrazione sul territorio delle politiche settoriali;

c) previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, promozione dell'esercizio in forma associata anche di funzioni provinciali;

d) incentivazione dell'unificazione in livelli dimensionali adeguati all'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni, valorizzando a tal fine le Comunità montane e le Unioni di comuni;

e) definizione di principi sull'allocazione delle funzioni amministrative, volti a conseguire l'efficienza e l'economicità, perseguendo, attraverso le forme associative tra gli enti locali, l'adeguatezza degli enti a svolgere i compiti assegnati;

f) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee nonché una effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

g) graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione di servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilità, tenendo conto del rilievo pubblicistico delle attività di indirizzo politico-programmatico spettanti a ciascun livello istituzionale;

h) armonizzazione degli strumenti, generali e settoriali, della programmazione per lo sviluppo della montagna.

#### *Capo I*

#### RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE

#### Art. 4.

#### *Revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane*

1. Per favorire la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato di funzioni comunali, la Regione, in deroga a quanto disposto dall'art. 5, dall'art. 9, comma 1 lettera c) e dall'art. 10, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), provvede, in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e con le procedure indicate nel presente articolo, alla ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, quali enti specificamente preposti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al presidio delle zone montane.

2. A tal fine la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunità montane, che non potranno essere superiori a nove, attraverso:

a) l'accorpamento di Comunità montane;

b) lo scioglimento di Comunità montane ed eventuale contestuale trasformazione in Unioni di comuni, anche allargate ad altri Comuni;

c) lo scioglimento della Comunità montana e contestuale incorporazione in una Unione di comuni preesistente o nel nuovo circondario imolese;

d) la fusione in un unico comune montano di comuni facenti parte della Comunità montana che conseguentemente viene soppressa.

3. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i comuni, delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009.

4. Il parere ai sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli organi rappresentativi dei comuni e delle Comunità montane interessati e può contenere proposte diverse di ridelimitazione o scioglimento, purché coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma 2.

5. Qualora i comuni interessati, nel rendere il suddetto parere, deliberino di aderire ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, disciplinate all'art. 6, la nuova unione di comuni, ovvero l'incorporazione in unione preesistente, deve essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine la Comunità montana può essere, in ogni caso, sciolta.

6. In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole.

7. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte espressi dagli enti interessati, adotta decreti di ridelimitazione entro il 28 febbraio 2009, dandone preventivamente comunicazione agli enti interessati. I decreti possono prevedere la decorrenza dei propri effetti dalla data di insediamento dei nuovi Consigli comunali successiva alle prossime elezioni amministrative locali.

8. Il Presidente della Giunta regionale, con i decreti di ridelimitazione disciplina i rapporti successori fra le precedenti Comunità montane, i nuovi enti ed i comuni nominando, ove necessario, un commissario per le relative operazioni. Di norma, in caso di accorpamento di più comunità montane, la nuova Comunità montana subentra in tutti i rapporti giuridici delle precedenti. Gli stessi decreti prevedono, altresì, il termine per l'approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi, anche in deroga all'art. 7 della legge regionale n. 11 del 2001.

9. Al fine di favorire la trasformazione di Comunità montane in Unioni di comuni, una quota del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane di cui all'art. 17 viene destinata alle Unioni derivanti da preesistenti Comunità montane per finanziarne il funzionamento, fino alla attribuzione alla Regione della gestione del fondo ordinario corrente statale.

10. La Regione assicura un riequilibrio nell'impiego delle risorse regionali, anche regolate da provvedimenti di settore, allo scopo di attenuare, per i comuni montani, gli effetti sfavorevoli nell'accesso alle risorse statali per il funzionamento derivanti dallo scioglimento delle Comunità montane.

#### Art. 5.

##### *Disciplina e riduzione del numero dei componenti degli organi delle nuove Comunità montane*

1. Il consiglio delle nuove Comunità montane è formato esclusivamente da sindaci o consiglieri dei Comuni partecipanti.

2. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:

a) elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. Lo statuto può prevedere, in luogo della elezione del rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel Consiglio così costituito il sindaco o il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto;

b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;

c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.

3. Nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c), in caso di tornate elettorali differenziate tra i Comuni aderenti, il Consiglio dell'ente associativo deve essere rinnovato e il precedente organo resta in carica in regime di prorogatio fino alla elezione del nuovo. In tali casi, previsti dal comma 2, lettere b) e c), lo statuto stabilisce altresì il numero massimo dei componenti il Consiglio in misura non superiore a:

a) ventiquattro membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

b) sedici membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

c) tredici membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

4. La Giunta è composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del presidente, da scegliersi tra i sindaci.

5. Per le Comunità montane costituite da almeno otto comuni lo statuto può prevedere una Giunta a composizione ridotta, di cui facciano parte un numero massimo di sindaci pari a cinque, compreso il presidente, eletti dal Consiglio comunitario. In tal caso lo statuto deve prevedere che i sindaci siano membri di diritto del Consiglio comunitario o, in alternativa, che sia costituito un ulteriore organismo, la Conferenza dei sindaci. La Conferenza dei sindaci, i cui componenti non percepiscono alcuna indennità, deve essere obbligatoriamente sentita su tutti gli atti concernenti gestioni associate intercomunali.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 18, lettera c) della legge n. 244 del 2007, agli assessori non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto sindaci dei rispettivi Comuni. Al presidente può essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l'indennità spettante in quanto sindaco e quella spettante per la carica di presidente della Comunità montana, calcolata ai sensi dell'art. 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Permane altresì il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Comunità montane in base alla vigente normativa statale in materia di «status degli amministratori».

7. I comuni adeguano lo statuto delle Nuove Comunità montane alle disposizioni della presente legge entro il termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 8 della presente legge. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 2, decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

8. L'art. 18 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) è abrogato.

## Art. 6.

*Scioglimento di Comunità montane per trasformazione in Unioni di comuni e per incorporazione ad Unioni di comuni esistenti*

1. Qualora i comuni già facenti parte di una comunità montana deliberino, anche unitamente a comuni contermini non montani, di costituire una o più Unioni di comuni, o di aderire ad una Unione o al nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successivi anche attraverso la nomina di un commissario. Il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione.

2. Le Unioni di comuni istituite ai sensi del comma 1, per esercitare le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunità montane, devono prevedere nel loro statuto:

- a) una durata dell'Unione di comuni non inferiore a dieci anni;
- b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei comuni dall'Unione pari a due terzi dei componenti il consiglio comunale;
- c) nel caso di legittimo recesso di un comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare.

3. Qualora l'Unione di comuni ricomprenda anche comuni non montani, la Giunta dell'unione si riunisce in composizione ristretta ai sindaci dei comuni montani quando delibera sulle funzioni proprie della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei comuni montani.

4. L'adesione di comuni montani ad Unioni di comuni e la soppressione delle Comunità montane o comunque l'esclusione di tali comuni da Comunità montane non priva i relativi territori montani, come precisato all'art. 2, comma 19 della legge n. 244 del 2007, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.

5. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo assumono le funzioni della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. È attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.

6. In caso di successivo scioglimento volontario dell'Unione o di recesso dei comuni già appartenenti alle Comunità montane soppresse, la Regione può, con decreto del Presidente della Giunta regionale e sentiti i comuni interessati, disporre nuovamente l'istituzione della Comunità montana includendovi i comuni montani o parzialmente montani. Il decreto di ricostituzione indica i comuni e ricostituisce la comunità, stabilendo le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo e regolando gli aspetti successivi.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche al Nuovo Circondario imolese qualora esso subentri, ai sensi del comma 1, ad una Comunità montana.

## Art. 7.

*Costituzione di presidi territoriali*

1. Al fine di garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle funzioni da parte della Comunità montana ridelimitata per accorpamento può essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio unitario, mediante sportelli unici decentrati di presidio territoriale, di regola istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.

## Art. 8.

*Modifiche alla disciplina di approvazione dello statuto delle Comunità montane*

1. Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.

2. Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore della legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.

## Capo II

## MISURE DI RIORDINO ED INCENTIVAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

## Art. 9.

*Principio di non sovrapposizione tra enti associativi*

1. La Regione favorisce la razionalizzazione del processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture incentivando le forme associative con personalità giuridica a vocazione plurifunzionale e in ambito sovracomunale in cui non vi sia sovrapposizioni di enti e di competenze. A tal fine, per accedere ai contributi regionali destinati alle forme associative, ivi incluse le Nuove Comunità montane ed il Nuovo Circondario imolese, i Comuni non possono aderire per le stesse funzioni o servizi a più di un ente associativo, salva l'adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.

2. La Regione promuove, in via prioritaria la fusione tra comuni, la costituzione di Unioni di comuni e l'esercizio associato delle funzioni da parte delle Nuove Comunità montane.

## Art. 10.

*Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove Comunità montane e alle Unioni di comuni*

1. Le leggi regionali successive al riordino delle forme associative operato dalla presente legge, disciplinano il conferimento alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni di comuni di funzioni e compiti amministrativi e delle relative risorse. Le suddette leggi si ispirano ai seguenti principi:

a) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni amministrative, in modo da assicurare l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione;

b) razionalizzare, semplificare e contenere i costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, attraverso il criterio dell'unificazione per ambiti territoriali adeguati;

c) riordinare e semplificare le strutture organizzative dell'amministrazione, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni;

d) razionalizzare e semplificare i livelli di governo e di gestione, prevedendo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione, che su un medesimo territorio possa configurarsi, di regola, un solo livello, plurifunzionale, per l'esercizio associato delle funzioni che i singoli Comuni non sono in grado di svolgere singolarmente.

2. Il conferimento di funzioni di cui al comma 1 alle Unioni di comuni è effettuato, in attuazione del principio di adeguatezza, a condizione che siano rispettati i requisiti per l'accesso ai contributi regolati dall'art. 14.

3. Le Unioni di comuni e le Nuove Comunità montane, oltre alle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 2, gestiscono tutte le funzioni che i comuni conferiscono loro al fine dello svolgimento in forma associata. Svolgono altresì tutte le funzioni conferite loro dalla Provincia, previa apposita convenzione tra la Provincia medesima e gli enti interessati ai sensi dell'art. 12.

## Art. 11.

*Conferimento volontario di funzioni dei comuni alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni*

1. Il conferimento volontario alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni di funzioni comunali deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve essere effettuato, di norma, da tutti i comuni aderenti alla forma associativa. I commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano qualora il conferimento sia effettuato da tutti i comuni aderenti.

2. In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal presidente dell'Unione o della Nuova Comunità montana.

3. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali sono esercitate, in caso di conferimento all'Unione o alla Nuova Comunità montana, dal Consiglio dell'Unione o della Nuova Comunità montana, sentita la Giunta dell'ente associativo Nuova Comunità montana. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di conferimento, dalla Giunta dell'ente associativo.

4. Ove la Nuova Comunità montana o l'Unione coincidano con il distretto socio sanitario le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata ove la legge lo preveda, con la partecipazione del direttore del distretto, o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

5. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni provvedono ad adeguare alle previsioni del comma 1 i conferimenti di funzioni già effettuati in favore delle rispettive Unioni e Comunità montane di appartenenza.

## Art. 12.

*Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti associativi*

1. Le Province, anche in forma associata, in convenzione con gli enti interessati, possono attribuire alle Nuove Comunità montane o alle Unioni di comuni il compito di svolgere anche attività e funzioni provinciali decentrate, in relazione alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi.

2. La convenzione, nel rispetto dei criteri definiti all'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dovrà stabilire, nell'ambito delle competenze provinciali, le funzioni ed i compiti attribuiti, e dovrà stabilire altresì le modalità di svolgimento, anche mediante delega, costituzione di uffici comuni o specifiche modalità di organizzazione degli uffici provinciali e degli altri enti locali.

3. Nell'ambito della Conferenza territoriale prevista dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 24 marzo 2004 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) viene periodicamente convocata una apposita sessione di coordinamento dei sindaci dei comuni montani, al fine di garantire l'unitarietà dei processi di programmazione, valorizzazione, rappresentanza e pianificazione del territorio montano.

## Art. 13.

*Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative*

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato.

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogata.

3. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11 del 2001 dopo l'espressione «di cui alle lettere» è soppressa la lettera «a».

4. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato. Il programma di riordino territoriale, qualora all'interno di una Comunità montana costituita da almeno otto comuni, o insistente su valli separate, siano state individuate una o più zone, può prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2001, come modi-

ficato dal comma 6 del presente articolo, che i contributi siano erogati in proporzione al numero dei comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun comune sia computato in una sola zona.

5. L'art. 15 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato.

6. L'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2001, è così sostituito:

«Art. 14 (Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative). — 1 Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa, delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.

2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana.

3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 4, lettera a), punto 2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti, incentivando prioritariamente il trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità dei comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunità montana.

5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunità montana escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli comuni.

6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi l'entità dei contributi venga commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale medesimo.

7. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto della entità del bilancio della forma associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa.

8. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.

9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di comuni e delle Nuove Comunità montane per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.

10. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.»

7. Il programma di riordino territoriale può prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2001, che il contributo ordinario si computi anche considerando le funzioni ed i servizi svolti in forma associata da almeno i quattro quinti dei comuni ricompresi nella Unione o nella Nuova Comunità montana, costituite tra almeno otto comuni.

## Art. 14.

*Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi*

1. La Regione incentiva le Unioni dei comuni e le Nuove Comunità montane nei cui confronti sia effettuato il conferimento stabile ed integrato di funzioni comunali, riferito ad almeno tre tra le seguenti aree di amministrazione generale:

- a) personale;
- b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- c) gestione economica e finanziaria;
- d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;
- e) servizi informativi;
- f) organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile);
- g) appalti di forniture di beni e servizi;
- h) appalti di lavori pubblici;
- i) sportello unico attività produttive;
- l) attività istituzionali e segreteria;
- m) polizia municipale;
- n) protezione civile;
- o) servizi sociali;
- p) servizi scolastici;
- q) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;
- r) catasto;
- s) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.

2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno sei a decorrere dal terzo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo.

3. I conferimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere effettuati da tutti i comuni aderenti alla forma associativa e devono riguardare l'intera area funzionale.

4. La Regione incentiva la costituzione su base volontaria di Unioni formate da almeno quattro comuni di norma contermini o da almeno tre comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 15.000 abitanti, con una durata non inferiore a cinque anni ed il cui statuto preveda che la Giunta sia composta esclusivamente da sindaci. Il requisito del numero minimo di comuni non si applica alle Unioni derivanti da trasformazione di preesistenti Comunità montane istituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) della presente legge.

5. L'Unione e la Nuova Comunità montana possono gestire servizi pubblici locali privi di rilevanza economica anche attraverso aziende speciali o istituzioni, di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa analisi dei costi e dei benefici che dimostri l'economicità e la convenienza del ricorso a tale forma di gestione.

## Art. 15.

*Contributi per il riordino territoriale*

1. Le associazioni intercomunali possono accedere ai contributi di settore, con priorità rispetto alle semplici convenzioni, in base alle disposizioni dell'art. 12 della legge regionale n. 11 del 2001, dell'art. 14 della legge regionale n. 6 del 2004, ferma restando la preferenza da accordare prioritariamente alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, fino al 31 dicembre 2009 il programma di riordino territoriale può prevedere, ferma restando la preferenza per le Unioni e le Nuove Comunità montane, contributi in favore delle associazioni intercomunali a condizione che, entro tale data, intervenga la trasformazione dell'associazione intercomunale in Unione.

3. Qualora, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della presente legge, i comuni aderenti alla Comunità montana deliberino di conferire al Nuovo Circondario imolese la gestione associata delle funzioni già da essi conferite alla Comunità montana, il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento della Comunità montana medesima ed il Nuovo Circondario è autorizzato a richiedere l'erogazione dei contributi

regionali ordinari e dei contributi in conto capitale disciplinati dal programma di riordino territoriale per le funzioni ed i servizi da esercitarsi in forma associata in luogo della Comunità montana disciolta.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, il Nuovo Circondario imolese è equiparato ad una Unione di comuni.

## Art. 16.

*Incentivazione della fusione di comuni*

1. La Regione incentiva le fusioni dei comuni, con specifiche premialità per quelle coinvolgenti i comuni aventi meno di 3.000 abitanti o comunque di minori dimensioni demografiche. Il programma di riordino territoriale prevede altresì specifiche premialità per la fusione di comuni già precedentemente aderenti alla medesima Unione di comuni.

2. Decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e le Unioni interessate effettuano annualmente una ricognizione delle Unioni che, avendo beneficiato da almeno tre anni dei contributi regionali per le Unioni, presentano altresì caratteristiche demografiche, territoriali e di integrazione delle funzioni tali da incoraggiare l'avvio di una apposita iniziativa legislativa regionale, d'intesa con i comuni interessati, finalizzata alla fusione. Tali percorsi coinvolgono prioritariamente le unioni costituite da un numero ridotto di comuni e con una popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti.

3. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, e stabilisce la durata, non inferiore a quindici anni, di quelli ordinari annuali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare contributi straordinari per sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di comuni e per contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o incorporazione di comuni.

5. Ai contributi corrisposti alle fusioni non si applica alcuna riduzione proporzionale.

6. I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità assoluta ai comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme dei commi precedenti, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno previsti al momento della approvazione delle leggi regionali di fusione dei comuni.

## Art. 17.

*Destinazione alle Unioni di comuni subentranti a Comunità montane disciolte del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane.*

1. I contributi di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 11 del 2001 vengono destinati anche alle Unioni di comuni che, ai sensi dell'art. 6 della presente legge, subentrino a preesistenti Comunità montane disciolte.

2. A tal fine la Giunta regionale, tenuto conto del riordino complessivo delle Comunità montane e delle ipotesi di cui all'art. 6, individua la quota del fondo allocato sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione da ripartire tra le Nuove Unioni stabilendo altresì i criteri di riparto, che terranno conto esclusivamente dei comuni appartenenti alla Comunità montana disciolta.

3. La restante quota del fondo viene ripartita tra le Comunità montane in base alla disciplina contenuta nell'art. 7-bis della legge regionale n. 11 del 2001.

## Capo III

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2004

## Art. 18.

## Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

1. Alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) comuni montani: i comuni compresi nelle zone montane di cui alla lettera b);

b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale.»;

b) dopo il comma 5 dell'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche alle Unioni di comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'art. 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana.»;

c) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Conferenza per la montagna). — 1. La Conferenza per la montagna, organo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle zone montane, è costituita dai presidenti delle Comunità montane e delle Province comprendenti zone montane, dai sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro delegati.

2. La Conferenza partecipa all'elaborazione dei contenuti del programma regionale per la montagna, di cui all'art. 3-bis.

3. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.»;

d) al comma 2 dell'art. 3 le parole «sentite le Province, le Comunità montane ed i comuni coinvolti» sono sostituite dalle parole «sentite le Province e le Comunità montane coinvolte.»;

e) dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-bis (Programma regionale per la montagna). — 1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:

a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'art. 1, e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti degli accordi-quadro di cui all'art. 4;

b) i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'art. 8, prevedendo priorità di finanziamento per le Comunità montane che realizzino processi di fusione tra i relativi comuni;

c) le modalità di erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca dei finanziamenti di cui alla lettera b);

d) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti negli accordi-quadro di cui all'art. 4.

2. I contenuti del programma costituiscono riferimento per gli atti di programmazione settoriale della Regione che individuano misure ed interventi a favore dello sviluppo della montagna. Tali programmi recepiscono le priorità e le linee d'indirizzo di cui al comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale predispose la proposta di programma con la partecipazione della Conferenza per la montagna, ai sensi dell'art. 2, e la sottopone all'Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 23 dello Statuto, o, fino all'avvio delle attività di tale Consiglio, della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

4. Ai fini dell'attuazione del programma, la Giunta regionale definisce con proprio atto:

a) le modalità di integrazione degli interventi previsti nei programmi settoriali regionali, ricadenti nelle zone montane;

b) le modalità di monitoraggio dei medesimi interventi settoriali, per la rendicontazione all'assemblea legislativa regionale.»;

f) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna).

— 1. La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.

2. I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettera a) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.

3. L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).»;

g) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Procedimento per l'accordo-quadro). — 1. La Comunità montana definisce i contenuti della proposta di accordo-quadro ricercando la più ampia concertazione con altri soggetti potenzialmente interessati e assicurando l'attivazione delle forme di partecipazione di cui all'art. 7.

2. All'accordo-quadro partecipano la Comunità montana, la Regione e la Provincia. Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:

a) altri enti pubblici e gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, i quali si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;

b) le parti sociali le quali si impegnino a contribuire direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro.

3. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. L'accordo-quadro è attuato mediante i programmi annuali operativi di cui all'art. 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti. All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresì partecipare i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono individuati dalla Comunità montana sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione.»;

h) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Programma annuale operativo (PAO)). — 1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

2. Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il trentunesimo giorno dalla trasmissione.

3. In caso di segnalazioni, la Comunità montana modifica e riapprova il PAO, riavviando la procedura di esecutività di cui al comma 2.

4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'art. 3-bis, la Regione trasferisce alla Comunità montana la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 8.»;

i) al comma 1 dell'art. 7 sono soppresse le parole «di intesa istituzionale e»;

l) il Titolo III è sostituito dal seguente:

### «TITOLO III

#### FINANZIAMENTI REGIONALI ALLE COMUNITÀ MONTANE PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA MONTAGNA

##### Art. 8.

##### *Fondo regionale per la montagna*

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle zone montane attraverso il fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:

a) risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, quantificate a norma dell'art. 10, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994;

b) aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio.

3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Comunità montane. Le Comunità montane utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi annuali operativi di cui all'art. 6.

4. La Regione ripartisce annualmente le risorse tra le Comunità montane secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale di cui all'art. 3-bis.

##### Art. 9.

##### *Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna*

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi:

a) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell'art. 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'art. 23. Le risorse del fondo sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali;

b) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali). Le risorse del fondo sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:

1) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane;

2) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

2. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione e di eventuale revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.

##### Art. 10.

##### *Destinazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna*

1. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97 del 1994, sono suddivise secondo le seguenti quote:

a) ottanta per cento, conferito al fondo regionale per la montagna di cui all'art. 8;

b) venti per cento, conferito al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

2. Le percentuali di riparto di cui al comma 1 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).»;

m) al comma 1 dell'art. 23 le parole «I contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle parole «I contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a)»;

n) al comma 1 dell'art. 24 le parole «di cui all'art. 8», sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 3-bis»;

o) i commi 2 e 3 dell'art. 24 sono abrogati;

p) all'alinea del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui all'art. 11» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 8 e 9»;

q) alla lettera a) del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui all'art. 11, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 8»;

r) alla lettera b) del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 9, comma 1, lettera a)»;

s) alla lettera c) del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui all'art. 11, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 9, comma 1, lettera b)».

##### Art. 19.

##### *Norme transitorie per i procedimenti di cui alla legge regionale n. 2 del 2004*

1. Le risorse iscritte nel bilancio di previsione regionale 2008, e nei bilanci relativi agli anni finanziari precedenti, per gli interventi di sviluppo della montagna, sono gestite dalla Regione e dagli enti assegnatari sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 2 del 2004 prevalenti alle modifiche apportate con la presente legge.

#### Capo IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 20.

##### *Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli enti locali associativi*

1. La Giunta regionale è incaricata, a norma dell'art. 54, comma 2 dello Statuto regionale di predisporre, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il progetto di un testo unico in materia di enti locali, con riguardo alla presente legge ed alle leggi di seguito indicate:

a) legge regionale n. 24 del 1996;

b) legge regionale n. 3 del 1999, parte seconda, Titoli III e IV;

c) legge regionale n. 11 del 2001;

d) legge regionale n. 2 del 2004;

e) legge regionale n. 6 del 2004, Titolo II.

2. Il testo unico proposto dalla Giunta viene approvato dall'Assemblea legislativa con procedura redigente.

3. Ai sensi dell'art. 54, comma 4 dello Statuto, nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti legislativi oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.

**Art. 21.***Contributi alle forme associative già esistenti*

1. Fino al 31 dicembre 2009, per le Unioni già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione dai contributi prevista dall'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'art. 13 della presente legge, e ad esse non si applica l'art. 9, comma 1 della presente legge.

**Art. 22.***Entrata in vigore*

1. La nuova disciplina degli incentivi alle forme associative disciplinata dal programma di riordino territoriale contenuta, in particolare, negli articoli 13 e 14 della presente legge si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

**TITOLO III****MISURE DI RIORGANIZZAZIONE  
IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI***Capo I***PRINCIPI E NORME GENERALI****Art. 23.***Ambito della riforma in materia di servizi pubblici  
Finalità e obiettivi*

1. La presente legge detta norme generali per la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti i servizi:

- a) idrico integrato;
- b) di gestione dei rifiuti urbani;
- c) di trasporto pubblico locale.

2. La Regione Emilia-Romagna persegue le seguenti finalità e obiettivi:

- a) garantire un costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi sulla base dei criteri appositamente definiti periodicamente;
- b) perseguire la chiara distinzione dei ruoli tra i soggetti titolari delle funzioni regolatorie ed i soggetti gestori;
- c) garantire la distinzione di ruoli fra proprietà, delle reti e degli immobili, e gestione dei servizi;
- d) semplificare i processi decisionali e razionalizzare i soggetti coinvolti, realizzando una riduzione dei costi complessivi del sistema regionale;
- e) attuare un sistema tariffario che assicuri l'accessibilità universale dei servizi e garantisca un livello delle tariffe coerente con la qualità e quantità di cui alla lettera a);
- f) favorire lo sviluppo di un solido e qualificato sistema di imprese operanti nel settore;
- g) garantire la tutela degli utenti e la loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione.

3. In applicazione dei principi di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione, le funzioni relative ai servizi pubblici di cui al comma 1 sono ripartite a livello regionale o locale. Per le funzioni che devono essere allocate a livello locale, la presente legge:

- a) garantisce l'individuazione di ambiti ottimali che, in applicazione del principio di adeguatezza, risultino efficienti per gli scopi perseguiti;
- b) definisce forme di organizzazione delle funzioni che garantiscano la riduzione dei costi e delle strutture amministrative.

*Capo II***RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****Art. 24.***Funzioni in materia di trasporto pubblico locale*

1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, ferma restando la normativa sul trasporto ferroviario regionale di cui alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi.

2. La Regione promuove l'introduzione di un unico sistema tariffario integrato sull'intero territorio regionale. A tal fine essa definisce, sentite le Province ed i Comuni, le modalità per la necessaria articolazione tariffaria di bacino. La Regione promuove altresì l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici autofiloviari.

**Art. 25.***Riforma delle Agenzie locali per la mobilità*

1. In relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove:

- a) l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- b) lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
- c) il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilità;
- d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
- e) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;
- f) l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 24;
- g) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.

2. In conformità con gli obiettivi della legge i Comuni e le Province decideranno della proprietà dei beni funzionali all'effettuazione del servizio in conformità con quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3 della legge regionale n. 30 del 1998.

**Art. 26.***Attuazione del riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie*

1. Ai fini di cui all'art. 25 la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, promuove una intesa-quadro con le Province ed i Comuni soci delle Agenzie locali per la mobilità finalizzata alla realizzazione del processo di riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie medesime, delineato dal presente articolo. Nell'ambito dell'intesa quadro sono evidenziati in particolare i criteri di massima efficacia ed economicità gestionale a cui il processo di riorganizzazione dovrà essere finalizzato.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le Agenzie realizzano quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Entro il 31 dicembre 2010 le Agenzie realizzano quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera d).

4. Le gare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale bandite dopo l'entrata in vigore della presente legge devono prevedere l'attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera e). Non è ammessa la proroga di affidamenti non conformi alla citata lettera e).

#### Art. 27.

##### Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1998 è soppressa la locuzione «secondo le modalità previste dall'art. 25 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).».

2. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Procedimento di approvazione del PRIT). — 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PRIT e delle sue varianti.

2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano e lo comunica all'Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della Giunta l'Assemblea legislativa si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno. Successivamente il Presidente della Regione per l'esame congiunto del documento preliminare convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 20 del 2000, chiamando a parteciparvi ai sensi dello stesso art. 14, comma 3, le province, i comuni presenti nella Conferenza Regione-Autonomie locali e le Regioni contermini. Sono inoltre chiamati a partecipare alla conferenza, ai sensi dell'art. 14, comma 4 della legge regionale n. 20 del 2000, i soggetti gestori delle infrastrutture per la mobilità di rilievo almeno regionale.

3. A seguito delle conclusioni della fase della conferenza di pianificazione, l'Assemblea legislativa adotta il piano, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Copia del piano adottato è trasmesso agli enti indicati dal comma 2.

4. Il piano adottato è depositato presso le sedi dell'Assemblea legislativa e delle province per sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:

a) gli enti e organismi pubblici;

b) le associazioni ambientali, economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi presenti nei territori interessati.

6. L'Assemblea legislativa, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni e approva il piano.

7. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3. La Regione provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

8. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ai sensi del comma 7.».

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunta la locuzione: «, nonché i piani di bacino».

4. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, l'Agenzia è costituita nelle forme organizzative basate sulla convenzione fra enti locali ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

5. I commi 1 e 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 30 del 1998 sono abrogati.

#### Capo III

##### RIFORMA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

#### Art. 28.

##### Regolazione dei servizi pubblici

1. La Regione in raccordo con le autonomie locali e nell'ambito dei principi fissati all'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) esercita la regolazione per i servizi pubblici ed in particolare per l'esercizio delle funzioni relative:

a) al servizio idrico integrato;

b) al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

c) agli altri servizi pubblici di rilevanza economica che saranno individuati con successive disposizioni legislative.

2. La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, alla redazione del piano economico e del piano finanziario di cui all'art. 149, comma 4 e all'art. 203, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all'art. 30 della regolazione tariffaria. Con direttiva della Giunta regionale sono ulteriormente specificate le attività connesse alle suddette funzioni e in particolare le modalità essenziali di partecipazione degli utenti.

3. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad approvare gli schemi dei contratti di servizio e dei bandi di gara per l'affidamento proposti dai soggetti appaltanti. La Regione provvede altresì ad eseguire i controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti delle società di gestione per gli interventi infrastrutturali di maggiori dimensioni economiche, nonché a valutare la coerenza dei piani di investimento infrastrutturali con i piani tariffari. Essa provvede altresì, in relazione alle funzioni di cui al presente articolo, ad esercitare la vigilanza sull'operato delle società di gestione e degli altri soggetti operanti nel settore ed esercita il potere di sanzione di cui al comma 5.

4. La Regione costituisce un sistema informativo con le province e i comuni ai fini dell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

5. La Regione esercita altresì tutte le funzioni sanzionatorie ad eccezione di quelle connesse alla violazione del contratto di servizio. In particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:

a) all'applicazione delle tariffe;

b) alla fornitura delle informazioni richieste;

c) alla mancata organizzazione dei servizi secondo quanto previsto dalle normative di settore;

d) al mancato rispetto delle prescrizioni tecniche-operative emanate.

6. Per le violazioni di cui al comma 5 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 irrogata direttamente dalla Regione commisurata alla gravità dell'inadempimento. In caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di proporre al soggetto affidante la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi regolati nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché di quanto introitato a titolo di sanzioni.

8. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione annuale sull'attività svolta e sui costi della medesima, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 25 del 1999.

## Art. 29.

*Comitato di indirizzo regionale  
per la regolazione dei servizi pubblici*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 28 è istituito il Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici, composto da:

- a) l'assessore regionale competente per materia;
- b) quattro componenti nominati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL) di cui all'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999, tra gli amministratori locali, rappresentativi del sistema delle Autonomie locali.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per 5 anni. Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso.

3. Il Comitato propone alla Giunta regionale gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 28, ivi compresi i parametri cogenti di riferimento per la determinazione della tariffa finale, e si avvale delle strutture tecniche regionali competenti per materia.

## Art. 30.

*Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato  
e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani*

1. La Regione individua il territorio provinciale quale minima aggregazione di ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista all'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 25 del 1999. La Regione promuove, anche tramite specifici incentivi, l'aggregazione tra ambiti territoriali provinciali.

2. La Provincia e i Comuni partecipano obbligatoriamente, per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti ai sensi del presente Capo, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, avente personalità giuridica di diritto pubblico.

3. I Comuni partecipano alla forma di cooperazione di cui al comma 2 mediante l'Unione di comuni o la Nuova Comunità montana di cui fanno parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti i Comuni interessati.

4. La convenzione di cui al comma 2 individua le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti. Il costo del personale dipendente dagli enti locali partecipanti alla forma di cooperazione dedicato all'esercizio delle funzioni previste nella convenzione trova copertura nell'ambito della tariffa del servizio, nel limite della percentuale di costo definita ai sensi dell'art. 28, comma 7.

5. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 2 i soggetti facenti parte della forma di cooperazione provvedono alle seguenti funzioni:

- a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;
- b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione;
- c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;
- d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell'art. 28, comma 2;
- e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il servizio;
- f) definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi introitate;
- g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;
- h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale.

6. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 è svolto previo parere della Regione ai fini della congruità con la regolazione di cui all'art. 28.

## Art. 31.

*Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici*

1. L'Autorità regionale prevista all'art. 20 della legge regionale n. 25 del 1999 svolge altresì le funzioni di conciliazione preventiva al fine di prevenire e risolvere le controversie derivanti dall'applicazione del contratto di servizio e approva la Carta del servizio pubblico di cui all'art. 23 della legge regionale n. 25 del 1999.

2. Presso l'Autorità di cui al comma 1 è costituito un Comitato consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei territori per il controllo della qualità dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Autorità.

3. Su proposta dell'Autorità di cui al comma 1 la Giunta regionale emana una direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

4. Il Comitato:

- a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
- b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- c) segnala all'Autorità di cui al comma 1 e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
- d) trasmette all'Autorità di cui al comma 1 le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
- e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'art. 23 della legge regionale n. 25 del 1999;
- f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità di cui al comma 1.

5. Presso la Regione è istituito il «Tavolo consultivo permanente sulle tariffe», presieduto dal direttore generale competente per materia, a cui partecipano l'Autorità regionale di vigilanza, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle principali categorie degli utenti indicati dal Comitato consultivo utenti di cui al comma 2 tra le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), due rappresentanti delle associazioni di categorie produttive, due rappresentanti dei soggetti gestori e tre rappresentanti delle convenzioni di cui all'art. 30, comma 2, individuati dal Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici di cui all'art. 29.

6. Il Tavolo di cui al comma 5 è consultato sulla proposta di metodo tariffario previsto dall'art. 25-ter della legge regionale n. 25 del 1999, per la proposta tariffaria prevista al comma 2 dell'art. 28 nonché per il monitoraggio delle tariffe di cui all'art. 30.

7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla nomina dei componenti del Tavolo consultivo permanente sulle tariffe ed alla definizione delle relative modalità di funzionamento. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso.

## Art. 32.

*Disposizioni transitorie*

1. Le Agenzie di ambito costituite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1999 elaborano una proposta di convenzione ai sensi dell'art. 30, comma 4 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soggetti partecipanti alla forma di cooperazione entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. Decorso inutilmente il termine, la Provincia provvede ad elaborare la proposta di convenzione nonché tutti gli atti necessari all'adeguamento dell'Agenzia di ambito alle disposizioni di cui alla presente legge. La convenzione esplica effetti dal 1° gennaio 2009 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie di ambito costituite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1999. Dalla data del 1° luglio 2009 sono soppresse le Agenzie di ambito.

2. La Regione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art. 28, ivi comprese quelle connesse ai procedimenti in corso, dal 1° gennaio 2009.

3. I Comitati consultivi degli utenti costituiti ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 25 del 1999 continuano ad operare sino alla costituzione del Comitato degli utenti ai sensi dell'art. 31 della presente legge.

#### Art. 33.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1999*

1. Sono abrogati gli articoli 4, 7, 8 e 24 della legge regionale n. 25 del 1999.

2. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 ed i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999.

3. È abrogato il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1999.

#### Art. 34.

##### *Disposizioni finali*

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.

2. Le disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 relative ai compiti dell'Agenzia di ambito continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, con riferimento ai soggetti che partecipano alla convenzione di cui all'art. 30, comma 2.

#### TITOLO IV

### ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E NORME PER FAVORIRE I PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE

#### Capo I

##### MISURE PER UN SISTEMA CONTRATTUALE COORDINATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

#### Art. 35.

##### *Razionalizzazione delle funzioni relative alla attività contrattuale*

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture la Regione Emilia-Romagna, gli enti locali, le loro forme associative possono:

a) avvalersi di centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

b) delegare l'esercizio di funzioni amministrative ad altri soggetti fra quelli di cui all'alinea del presente comma;

c) costituire, mediante convenzione uffici comuni che operano con personale delle amministrazioni stesse.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle modalità di cui al medesimo comma al fine di espletare le funzioni amministrative di competenza, in riferimento all'intero procedimento di acquisizione ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ovvero a singole fasi.

3. I soggetti di cui al comma 1, possono costituire uffici comuni o consorzi, di cui al comma 1, lettera c), anche al fine di svolgere attività di competenza di ciascun ente convenzionato o consorziato, relativamente alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di cui al comma 2. Ove sussistano ragioni di carattere organizzativo o funzionale, possono altresì avvalersi di organismi o uffici di altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 90, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Le amministrazioni interessate provvedono a definire i reciproci rapporti mediante intese o, nei casi di cui al comma 1, lettera c), mediante convenzioni che prevedano l'oggetto, la durata, le forme di consultazione delle amministrazioni partecipanti all'accordo, la disciplina dei rapporti finanziari limitatamente alla copertura dei costi per l'espletamento delle attività ed i reciproci obblighi e garanzie.

5. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) operano con autonomia e responsabilità nell'ambito dell'attività definite dalla convenzione.

6. Ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo la Regione può affidare la realizzazione dei lavori pubblici di propria competenza, relativi alla difesa del suolo ed alla bonifica, ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3) individuati dagli atti di programmazione regionale di settore.

#### Art. 36.

##### *Monitoraggio in materia contrattuale*

1. Ai fini della realizzazione del principio di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35, la Regione svolge il costante monitoraggio relativo all'attività contrattuale.

2. La Regione si avvale di un comitato tecnico composto da tre dirigenti regionali, tre dirigenti provinciali o comunali designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali al fine di verificare, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, l'adeguatezza delle strutture tecniche utilizzate e dei procedimenti utilizzati dagli enti in relazione all'ottimale esercizio delle funzioni. La Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, emana apposite raccomandazioni tecniche non vincolanti per il migliore esercizio di dette funzioni, anche attraverso l'utilizzo di strutture e strumenti adeguati e tali da conseguire risparmi in termini organizzativi ed economici.

3. La partecipazione al Comitato tecnico è senza oneri per la Regione.

#### Capo II

##### PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE

#### Art. 37.

##### *Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni di adesione*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, alla partecipazione alla «Fondazione Centro Ricerche Marine», con decorrenza dalla data di trasformazione della Società «Centro di Ricerche Marine - Società Consortile per Azioni» in Fondazione ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile.

2. La trasformazione di cui al comma 1 è autorizzata con la presente legge.

3. La partecipazione della Regione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica ed alla condizione che lo statuto preveda, come scopo principale della Fondazione, lo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività formativo-didattiche nei settori relativi.

4. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto conferisca alla Regione la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi della Fondazione.

#### Art. 38.

##### *Esercizio dei diritti*

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la trasformazione e la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'art. 37.

2. I diritti inerenti alla qualità di socio della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

3. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione.

#### Art. 39.

##### *Contributo annuale*

1. La Regione partecipa alla «Fondazione Centro Ricerche Marine» con un contributo di esercizio il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

2. All'onere derivante dalla corresponsione del contributo di esercizio previsto dal comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

#### Art. 40.

##### *Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale 22 novembre 1991, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società «Centro di Ricerche Marine»).

#### Capo III

##### PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ TERME DI SALSOMAGGIORE S.p.A.

#### Art. 41.

##### *Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano S.p.a.*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore S.p.a. e Terme di Castrocara S.p.a.) è autorizzata, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società risultante dalla fusione per incorporazione della società Terme di Tabiano S.p.a. nella partecipata società Terme di Salsomaggiore S.p.a., ferme restando le condizioni di partecipazione di cui alla legge n. 8 del 1999.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

#### Art. 42.

##### *Criteri generali sul trattamento del personale*

1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuove misure finalizzate ad ottimizzare l'allocatione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali al fine di migliorare l'efficacia degli interventi e sviluppare le potenziali sinergie, perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

2. La Regione, per agevolare il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, promuove la costituzione di un organismo interistituzionale, con funzioni di coordinamento cui partecipano rappresentanti degli enti interessati alla riorganizzazione, designati dall'ufficio di presidenza della Cral.

3. In coerenza con i principi contenuti nell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'art. 2112 del Codice civile nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica.

4. Nell'arco del periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro funzioni gli enti che saranno soppressi a seguito del processo di riorganizzazione non possono attivare procedure per il reclutamento del personale, fatta salva la stabilizzazione del lavoro precario, da attuarsi solo previa verifica di compatibilità con le linee organizzative formulate nell'ambito dell'organismo di cui al comma 2.

5. L'anzianità di servizio e l'esperienza maturata negli enti di provenienza, ove non utilizzata ai sensi del comma 4, sarà valutata negli enti di destinazione ai fini dell'applicazione della legge n. 244 del 2007. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 giugno 2008

ERRANI

(Omissis)

08R0407

#### LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 11.

##### **Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 30 giugno 2008)*

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Autorizzazione a partecipare alla società «Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.»*

1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di avvalersi delle attività strumentali e dei servizi connessi allo studio, promozione e attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, è autorizzata a partecipare alla società «Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.», ai sensi di quanto disposto dall'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale.

2. La partecipazione della Regione alla «Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.» è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 300.000,00.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1.

4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna, saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica allo statuto della società che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono previamente essere comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 64 dello Statuto regionale.

#### Art. 2.

##### *Condizioni di partecipazione e svolgimento delle attività*

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni;

b) che la Regione eserciti sulle attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;

c) che il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero massimo di componenti non superiore a tre ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro interamente versati.

2. Le attività della società prestate a favore dei soci e i relativi rapporti anche economici sono disciplinati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra la società e i soci interessati.

#### Art. 3.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento» del bilancio regionale per l'esercizio 2008.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

#### Art. 4.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 giugno 2008

ERRANI

(Omissis)

08R0408

## REGIONE SICILIA

LEGGE 6 febbraio 2008, n. 1.

**Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008.**

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 7 dell'8 febbraio 2008)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Risultati differenziali e ricorso al mercato*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2008 è determinato in termini di competenza in 537.954 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2009 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 26.776 migliaia di euro, mentre per l'anno 2010 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 63.893 migliaia di euro.

2. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un ammontare complessivo pari a 774.720 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008 e 241.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

3. Per l'esercizio finanziario 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1.

#### Art. 2.

##### *Disposizioni in materia di residui attivi*

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2006 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2007, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del comma 1, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti*

1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1997, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2007, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2006 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2005, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2007 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei commi 1 e 3, sussista ancora l'obbligazione della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 1, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

7. Le disposizioni contenute nell'art. 2 e nel presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

#### Art. 4.

##### *Accantonamento negativo*

1. In relazione all'accertamento delle entrate destinate al finanziamento del servizio per il trattamento ed utilizzo, mediante termovalorizzatori, della frazione dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata prodotta nei comuni della Regione, è disposto uno specifico accantonamento negativo previsto nella tabella A allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

#### Art. 5.

##### *Norme in materia di spesa sanitaria e di assegnazioni in favore delle autonomie locali*

1. Le entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, discendenti dalla definizione del contenzioso instaurato con lo Stato per l'applicazione del medesimo comma, sono destinate, con decreto del Ragioniere generale della Regione, al finanziamento della maggiore spesa prevista dall'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

«3. Con parte delle disponibilità del fondo di cui all'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 si provvede a far fronte alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'applicazione del presente comma, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ragioniere generale della Regione».

#### Art. 6.

##### *Assegnazioni in favore delle autonomie locali*

1. Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell'art. 1, commi da 189 a 193, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita

dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento per una quota non inferiore al 7,5%, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggiore misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'art. 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell'art. 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

4. Per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo dallo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001 la somma corrispondente al trattamento economico fondamentale, accessorio ed oneri riflessi del personale delle sopresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico di cui agli articoli 5 e 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, transitato alla Regione e l'importo relativo alle entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente a quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2002, e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base dei dati comunicati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al dipartimento regionale delle finanze e del credito da ciascuna provincia regionale, in base alle risultanze dei rendiconti, la Ragioneria generale provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. Ciascuna provincia destina a spese d'investimento una quota pari ad almeno il 7,5% con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5% o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata, secondo le modalità previste dall'art. 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Dopo il comma 11 dell'art. 76 della legge regionale n. 2/2002, è aggiunto il seguente comma:

«12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni».

7. L'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le modalità di finanziamento ed i componenti della segreteria di cui all'art. 43, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, come modificato dall'art. 100 della legge regionale n. 2/2002, scelti fra il personale in quiescenza o in servizio dell'Amministrazione regionale.

8. Agli oneri di cui al comma 7 e a quelli necessari per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 183303 relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all'art. 76 della legge regionale n. 2/2002.

9. Una quota pari al 30% dei fondi previsti dall'art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, è destinata alle finalità previste dallo stesso art. 76, comma 1-ter, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.

10. A valere sulle assegnazioni degli enti locali per l'esercizio 2008 una quota fino a 2 milioni di euro è destinata agli enti locali che hanno avuto o hanno contenziosi relativi alle modalità di inquadramento con il personale di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.

11. Dopo il comma 2 dell'art. 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente:

«3. Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle autonomie locali».

12. Per gli interventi previsti dalla delibera della giunta regionale n. 440 del 13 novembre 2007, al fine di garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal dipartimento regionale della protezione civile, è autorizzata l'assegnazione di 3.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall'art. 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002.

13. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 17/2004, le parole «del 2,5%» sono soppresse ed è aggiunto, dopo il medesimo comma 1, il seguente comma:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro».

14. Nell'ambito delle disponibilità dei fondi di cui all'art. 76, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, destinati dalla Conferenza di cui all'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 6/1997, per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17, l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare il contributo di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 17/1998, anche in favore di consorzi misti appositamente istituiti dall'ente locale interessato alla gestione del servizio.

#### Art. 7.

##### *Compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF*

1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 10% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti a favore degli stessi comuni a carico del bilancio regionale. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, per ciascun comune sul fondo ordinario è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva di cui al comma 1 ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2009, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'assessore per il bilancio e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative tali da garantire, comunque, la dotazione ordinaria relativa ai singoli enti e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

#### Art. 8.

##### *Differimento del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia*

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2008». Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2007, fatta salva l'incidenza del parametro di cui all'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 17/2004, secondo modalità già assentite in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, in favore dei comuni che hanno adottato gli adempimenti ivi previsti entro il 31 dicembre 2007.

#### Art. 9.

##### *Trattamento economico accessorio dei dirigenti regionali*

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge il trattamento economico accessorio dei contratti in essere stipulati dai dirigenti regionali con i responsabili delle strutture di massima dimensione della Regione deve essere rinegoziato, tenendo conto degli importi assegnati a ciascun dipartimento, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o dell'assessore ed ufficio speciale, a seguito del riparto effettuato ai sensi dell'art. 66 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

#### Art. 10.

##### *Oneri salario accessorio*

1. Dopo il secondo periodo del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'esercizio 2008, in coerenza con i contratti collettivi, si provvede annualmente con appositi stanziamenti, da iscrivere nella legge di approvazione del bilancio della Regione, per la dotazione separata relativa agli oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine contrattualizzate per l'anno 2006 prioritariamente finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico interesse per l'erogazione di servizi all'utenza, trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel relativo esercizio finanziario; le erogazioni per l'anno 2007 in corso di contrattualizzazione trovano riscontro nei limiti degli stanziamenti a tale scopo vincolati in base ai contratti collettivi regionali di lavoro dell'area non dirigenziale, iscritti nel relativo esercizio finanziario».

#### Art. 11.

##### *Cittadini disabili*

1. Le province regionali e i comuni della Regione devono assicurare locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni ai cittadini disabili, di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, chiamati a cariche elettive o a incarichi presso organi istituzionali. All'onere del presente articolo si provvede mediante parte delle disponibilità, sino alla misura dell'1%, del fondo in favore degli enti locali.

#### Art. 12.

##### *Consigli di amministrazione Centro regionale Helen Keller e Stamperia Braille*

1. All'art. 2, comma 4, e all'art. 6, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, sono abrogate le parole «una sola volta».

#### Art. 13.

##### *Agenzia regionale per i rifiuti e le acque*

1. All'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole «ente strumentale della Regione e»;

b) al comma 2 le parole da «ed è posta» sino a «indirizzi programmatici» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell'Agenzia nell'esercizio della propria attività»;

c) al comma 9, lettera b), dopo le parole «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» sono aggiunte le seguenti «, sostituendo il direttore con il Presidente dell'Agenzia»;

d) al comma 11 le parole «, salve le disposizioni di cui al presente articolo,» sono sostituite dalle parole «ed alle competenze dei suoi organi collegiali»;

e) alla fine del comma 11 è aggiunto il seguente periodo «A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione».

#### Art. 14.

##### *Programmazione fondi europei 2007-2013*

1. Per ciascun obiettivo e per ciascun asse degli interventi previsti nel Programma operativo-Sicilia 2007-2013, il Governo regionale annualmente pubblica e relazione all'Assemblea regionale siciliana, congiuntamente all'esame del Documento di programmazione economica e finanziaria, in ordine allo stato degli impegni di spesa pubblica e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, ai beneficiari dei fondi erogati e alla tipologia degli interventi attivati, nonché in merito ad ogni altro elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo del programma.

#### Art. 15.

##### *Associazionismo di impresa*

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, la parola «venti» è sostituita con la parola «cinque».

#### Art. 16.

##### *Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti*

1. All'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera a) del comma 3, aggiungere le seguenti: «la sua attività è rivolta anche ai detenuti siciliani che scontano la pena al di fuori del territorio regionale nel caso in cui essi abbiano richiesto l'intervento del Garante durante la loro detenzione in Sicilia e nella località di destinazione non sia presente la figura del Garante regionale dei diritti dei detenuti»;

b) al comma 6 dopo le parole «funzionamento dell'ufficio» aggiungere le seguenti «e per ogni altra iniziativa di pertinenza promossa dal Garante, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste.»

2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, relativamente alla presentazione delle istanze e delle istruttorie di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, si avvale dell'ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 settembre 1999, n. 16, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, la spesa annua di 500 migliaia di euro.

4. Al personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l'ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, si applica, per il trattamento accessorio, l'art. 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

#### Art. 17.

##### *Revoca contributi*

1. I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione sono revocati qualora sia accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale o contributiva.

#### Art. 18.

##### *Costituzione parte civile*

1. Fermo restando il diritto della Regione e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, di costituirsi parte civile nei confronti di qualunque cittadino imputato di reati connessi all'associazione mafiosa, è fatto obbligo alle amministrazioni di cui sopra di promuovere azioni civili di risarcimento di danni quando sia intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato riguardante pubblici amministratori o dipendenti delle amministrazioni medesime.

#### Art. 19.

##### *Riscossione agevolata dei crediti della Regione*

1. Il termine per la presentazione delle istanze per accedere alla definizione agevolata dei crediti vantati dalla Regione in materia di beni demaniali e patrimoniali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato al 30 giugno 2008.

#### Art. 20.

##### *Modifica scadenza - Limite di impegno*

1. Alla Tabella L allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, l'anno terminale «2019» del limite di impegno di 4.067 migliaia di euro autorizzato per le finalità del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche, U.P.B. 2.2.2.6.6, capitolo 542946, è sostituito con l'anno «2013».

#### Art. 21.

##### *Tabella H - Modifica denominazione*

1. All'U.P.B. 2.3.1.3.2, capitolo 148102, dopo le parole «Contributo per le spese di funzionamento ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario» aggiungere le parole «e specificatamente per il Consorzio agrario di Palermo per le finalità dell'art. 29 del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)».

#### Art. 22.

##### *Enoteca regionale della Sicilia*

1. Nell'ambito del programma annuale di attività istituzionale, l'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad erogare un contributo annuo da destinare alle sedi Enoteca regionale della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale, a valere sulla disposizione finanziaria assegnata all'Istituto per le finalità di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5.

#### Art. 23.

##### *Programmazione di opere pubbliche*

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2008 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 giugno 2008.

## Art. 24.

*Piano regionale dell'offerta formativa*

1. Per il finanziamento del «Piano regionale dell'offerta formativa» di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa annua di 225.000 migliaia di euro.

## Art. 25.

*Recupero degli edifici situati nei centri storici*

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito apposite convenzioni finalizzate alla concessione di mutui ventennali contratti dai proprietari di unità immobiliari da adibire a residenza principale o secondaria del richiedente ubicati nei centri storici e nelle zone omogenee classificate «A» nei piani regolatori generali dei comuni della Sicilia, finalizzati alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ponendo a carico del bilancio regionale il costo totale dei relativi interessi ovvero per la rinegoziazione o nuova stipula dei mutui contratti entro i termini di validità delle graduatorie di cui all'art. 137 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, dai soggetti utilmente ivi inseriti che non hanno ottenuto il beneficio alla data di scadenza della graduatoria stessa.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, sentito il parere della competente commissione legislativa, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, un limite d'impegno ventennale dell'importo di 1000 migliaia di euro, cui si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

## Art. 26.

*Riscatto di alloggi popolari*

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è sostituito dal seguente:

«3. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano istanza di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con espresso riferimento all'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43».

## Art. 27.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37*

1. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, alla normativa di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 37/1994, dopo le parole «Enti pubblici finanziatori» sono aggiunte le parole «e da società abilitate all'esercizio del credito, secondo la vigente normativa in materia».

2. Relativamente alle garanzie assunte a carico del bilancio della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 37/1994, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concludere transazioni con i creditori, nella misura del 60% dei debiti garantiti, con contestuale liberazione integrale dei garanti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si procede con decreto assessoriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 28.

*Reiscrizione di economie in materia di artigianato*

1. Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione sulle somme perenti agli effetti amministrativi, eliminate dalle scritture contabili della Regione nell'esercizio finanziario 2007, relative ad impegni assunti per le finalità previste dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 (U.P.B. 8.2.1.3.1, capitolo 344107 e U.P.B. 8.2.1.3.4, capitolo 343305) che possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed al pagamento dei contributi in conto interessi alle imprese artigiane e commerciali erogati tramite i consorzi fidi, così come previsto dall'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dall'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, relativi agli anni pregressi 2004, 2005 e 2006.

## Art. 29.

*Trasferimento immobili al comune di Altofonte*

1. Al fine di consentire la ristrutturazione e il ripristino degli immobili in stato di abbandono del «collegio di Maria» ricadenti nel territorio del comune di Altofonte, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione assume idonee iniziative finalizzate a trasferire gli immobili al patrimonio dello stesso comune.

## Art. 30.

*Contributo al centro studi «Pio La Torre»*

1. A decorrere dall'anno 2008, è concesso al centro studi «Pio La Torre» un contributo di 180 migliaia di euro.

## Art. 31.

*Trasporto pubblico locale*

1. Dopo il comma 6-bis dell'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è aggiunto il seguente:

«6-ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6».

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Al numero 2 del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, dopo le parole «di competenza comunale» aggiungere le seguenti «comprese le linee tranviarie sostitutive di quelle automobilistiche realizzate dai comuni al fine di diminuire l'impatto ambientale o migliorare il servizio.».

## Art. 32.

*Abrogazione di norme*

1. L'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato istituito il Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari e assicurativi, è abrogato.

2. L'art. 3 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10, istitutivo dell'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio, è abrogato.

## Art. 33.

*Assicurazione infortuni correlati all'attività venatoria*

1. Il comma 7-bis dell'art. 17 della legge regionale 1º settembre 1997, n. 33, è così sostituito:

«7-bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato».

## Art. 34.

*Fondi globali e tabelle*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinate alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionali 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per noi più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2008 nell'allegata Tabella «C».

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d), della legge regionali n. 10/1999, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nelle allegata Tabella D sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionali n. 10/1999, così come modificato dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalla leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella E sono rimosse degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2008, 2009 e 2010, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della legge regionali n. 10/1999, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella F sono abrogate.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionali 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella G.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionali n. 10/1999, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinati nell'allegata Tabella H.

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 10/1999, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'art. 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella allegata Tabella I.

9. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l), della legge regionale n. 10/1999, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella L.

## Art. 35.

*Effetti della manovra e copertura finanziaria*

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivante dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

## Art. 36.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2008

LEANZA

*L'Assessore per l'agricoltura e le foreste*  
LA VIA

*L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione*  
LAENZA

*L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze*  
LO PORTO

*L'Assessore regionale per la cooperazione il commercio, l'artigianato e la pesca*  
BENINATI

*L'Assessore regionale per la famiglia le politiche sociali e le autonomie locali*  
COLIANNI

*L'Assessore regionale per i lavori pubblici*  
CONSOLI

*L'Assessore regionale per la sanità*  
LAGALLA

*L'Assessore regionale per il turismo le comunicazioni ed i trasporti*  
MISURACA

(Omissis)

08R0333

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>619,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B.** - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 9 1 3 \*

€ 2,00